



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020 e, in particolare, gli artt. 51-bis, 51-ter e 51-quater relativi all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché alla determinazione delle aree funzionali e all'ordinamento del Ministero”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 100 del 2 maggio 2025;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”* e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, *“Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, *“Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”*, come successivamente modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, *“Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”*;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 *“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e, in particolare l'articolo 22-bis, che ha previsto un graduale processo di statizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

VISTI i decreti del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2022, che hanno disposto la statizzazione di 21 istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 27 dicembre 2023 che ha istituito il Conservatorio di Musica "B. Maderna – G. Lettimi" di Cesena e Rimini;

VISTO il decreto ministeriale 12 febbraio 2025, n. 128, con il quale sono stati approvati i nuovi settori artistico disciplinari dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica ai fini del reclutamento dei docenti e del personale tecnico-amministrativo;

VISTO il decreto direttoriale n. 205 del 6 marzo 2025, con il quale sono stati approvati i profili disciplinari afferenti ai nuovi settori artistico disciplinari dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 febbraio 2021, n. 67, concernente *"Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale"* e, in particolare, l'articolo 10, comma 1 che prevede, tra l'altro, che per l'elezione dei rappresentanti elettivi del CNAM possa essere utilizzata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una procedura telematica che assicuri, contemporaneamente, l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 6 agosto 2026, n. 1011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 187 del 13 agosto 2026, con il quale è stata aggiornata la Tabella A allegata al predetto decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n. 67;

CONSIDERATO che il Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito della vigente convenzione stipulata con il CINECA per la fornitura dei servizi informatici, ha affidato al predetto Consorzio l'implementazione e la gestione dei servizi telematici previsti dagli artt. 5, comma 10, 6, commi 4 e 5, 10, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 febbraio 2021, n. 67;

RITENUTO di dover utilizzare il predetto sistema di votazione *on-line* per le elezioni finalizzate al rinnovo del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, al fine di assicurare la più ampia partecipazione alle operazioni di voto;

ORDINA

Art. 1

(Oggetto dell'ordinanza)

1. Con la presente ordinanza sono indette le elezioni per l'individuazione dei componenti elettivi del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (d'ora in poi, "CNAM") ed è determinata la scansione temporale dello svolgimento delle procedure e degli adempimenti necessari alle indicazioni delle candidature e alle operazioni di voto. L'esercizio del voto avviene mediante procedura telematica che assicura, contemporaneamente, l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto.

2. Ai fini della presente ordinanza, si intende per voto telematico quello espresso mediante dispositivi elettronici e/o digitali.



Il Ministro dell'università e della ricerca

3. Le istruzioni sulla procedura di voto saranno rese disponibili sul sito dedicato alle elezioni del CNAM dal Ministero dell'università e della ricerca (d'ora in poi, "Ministero") per il tramite di CINECA.

Art. 2

(Data delle elezioni e numero degli eligendi per area)

1. Sono indette, a partire dal giorno **14 dicembre 2026, ore 12.00** e sino al giorno **16 dicembre 2026, ore 12.00**, le votazioni per l'elezione dei membri elettivi del CNAM in rappresentanza delle seguenti aree:

- a) 5 rappresentanti del personale docente delle Accademie di belle arti, ivi incluse le Accademie non statali di belle arti di cui all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, oggi statizzate a seguito del processo avviato con il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- b) 2 rappresentanti dei direttori degli Istituti autorizzati a rilasciare titoli ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, di cui 1 per il settore delle arti visive e del *design* e 1 per il settore musicale, coreutico e dello spettacolo;
- c) 1 rappresentante del personale docente degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
- d) 1 rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
- e) 1 rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di danza delle discipline attinenti all'arte coreutica;
- f) 9 rappresentanti del personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, dei pianisti e dei percussionisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;
- g) 1 rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EQ (già EP) delle predette istituzioni che applicano il CCNL di comparto;
- h) 1 rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali;
- i) 1 rappresentante degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali;
- l) 1 rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche;
- m) 1 rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica;
- n) 1 rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza.

Art. 3

(Elezione dei rappresentanti)

1. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2 sono costituiti distinti collegi elettorali, come specificato all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 19 febbraio 2021, n. 67, concernente "*Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale*" (d'ora in poi, "Regolamento").



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. In ciascun collegio, l'elettorato attivo e passivo è attribuito separatamente agli appartenenti alle corrispondenti categorie, aree o settori.
3. Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto per un solo candidato.
4. Saranno eletti per ciascuna delle rappresentanze di cui all'articolo 2, comma 1, i candidati che riporteranno il maggior numero di voti.
5. A parità di voti prevale il candidato più anziano in ruolo e lo studente con minore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
6. Le rappresentanze elettive del CNAM di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) ed f), devono essere costituite da candidati appartenenti a Istituzioni diverse. Qualora risultino eletti, nelle aree omogenee di cui alla Tabella A allegata al Regolamento, più candidati appartenenti ad una medesima Istituzione, è proclamato eletto il candidato con la più alta percentuale di voti. A parità di voti prevale il docente più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Art. 4

(Elettorato attivo e passivo)

1. Per l'elezione dei rappresentati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), l'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
2. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), l'elettorato attivo e passivo è attribuito ai direttori delle Istituzioni ivi indicate.
3. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), l'elettorato attivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia svolto un ulteriore anno di servizio di insegnamento presso le Istituzioni AFAM.
4. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), l'elettorato attivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto annuale. L'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto annuale che abbia svolto un ulteriore anno di servizio di insegnamento presso le Istituzioni AFAM.
5. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), l'elettorato passivo è attribuito al personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle discipline attinenti all'arte coreutica. L'elettorato attivo è esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con contratto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.
6. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), l'elettorato passivo è attribuito al personale docente degli Istituti superiori di studi musicali, ai pianisti accompagnatori e ai percussionisti dell'Accademia nazionale di danza con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso, oltre che al predetto personale, anche al personale docente con



Il Ministro dell'università e della ricerca

contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

7. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), l'elettorato passivo è attribuito al personale amministrativo e tecnico dell'area EQ (già EP) delle Istituzioni con contratto a tempo indeterminato. L'elettorato attivo è esteso al personale amministrativo e tecnico con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato per la copertura di posti vacanti o comunque disponibili dall'inizio dell'anno accademico e per tutta la durata dello stesso.

8. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), i), l), m) e n), l'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti componenti la Consulta degli studenti di ogni singola Istituzione.

Art. 5

(Formazione degli elenchi per l'elettorato attivo e passivo)

1. Ai fini della determinazione dell'elettorato, il Ministero per il tramite di CINECA, tenuto conto dei dati confermati o forniti dalle Istituzioni **entro il 12 ottobre 2026**, predispone - per ciascun collegio elettorale di cui all'articolo 8 - gli elenchi provvisori degli aventi titolo all'elettorato attivo e passivo e provvede alla loro pubblicazione entro il **14 ottobre 2026** sul sito internet dedicato all'elezione del CNAM.

2. Entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al comma 1, gli interessati potranno proporre opposizione al Ministero, presso il Segretariato Generale, che deciderà e pubblicherà tramite CINECA, entro i successivi cinque giorni, gli elenchi definitivi degli aventi titolo all'elettorato attivo e all'elettorato passivo per l'individuazione delle candidature.

Art. 6

(Presentazione delle candidature)

1. Le candidature individuali per l'elezione dei rappresentanti del personale docente, dei direttori e del personale amministrativo e tecnico di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), sono presentate da coloro cui è attribuito l'elettorato passivo ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dalle **ore 10:00** del giorno **3 novembre 2026** alle **ore 18:00** del giorno **13 novembre 2026**, per mezzo dall'apposita procedura telematica predisposta dal CINECA. La candidatura deve essere sottoscritta e presentata unitamente alla copia di un valido documento d'identità.

2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h), i), l), m), n), ogni Consulta degli studenti può presentare non più di una candidatura, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti, utilizzando la medesima procedura telematica di cui al comma 1. La candidatura è presentata dalle **ore 10:00** del giorno **3 novembre 2026** alle **ore 18:00** del giorno **13 novembre 2026**, dal Presidente della Consulta mediante caricamento della delibera della Consulta dallo stesso autenticata e di copia di un valido documento d'identità.

3. La presentazione di candidature di rappresentanti sindacali o di titolari di incarichi presso il Ministero o presso l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca è corredata da una dichiarazione di opzione per la nomina a componente CNAM in caso di elezione.

4. La Commissione elettorale centrale di cui al successivo articolo 9, verificata la regolarità delle procedure per l'individuazione delle candidature, costituisce gli elenchi dei candidati alle elezioni



Il Ministro dell'università e della ricerca

nazionali, per ciascuna rappresentanza di cui all'articolo 2, e provvede tramite Cineca alla pubblicazione degli stessi entro il **18 novembre 2026**.

5. Avverso gli elenchi dei candidati di cui al comma 4 può essere presentata opposizione esclusivamente alla Commissione elettorale centrale entro e non oltre il decimo giorno successivo alla pubblicazione. La Commissione elettorale centrale entro e non oltre 5 giorni successivi decide in merito ai ricorsi presentati e dispone la pubblicazione, comunque non oltre il **7 dicembre 2026**, degli elenchi definitivi dei candidati alle elezioni nazionali distinti per ciascuna rappresentanza di cui all'articolo 2, comma 1. Il giudizio della Commissione elettorale centrale costituisce atto definitivo ai fini dell'impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.

Art. 7

(Sistema e modalità di voto)

1. Ciascun elettore può votare una solta volta, accedendo, nei giorni e negli orari stabiliti dall'articolo 2, mediante un dispositivo abilitato alla navigazione Internet e un browser web con supporto *Javascript*, al sito internet (ovvero alla piattaforma) indicato nella sezione Votazioni, "Link al portale di voto", del sito dedicato alle elezioni del CNAM.
2. Per effettuare l'accesso alla piattaforma è richiesta l'autenticazione tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure tramite la Carta di Identità Elettronica (CIE).
3. Le modalità di accesso alla piattaforma *on line* e di espressione del voto sono indicate nell'allegato tecnico fornito dal gestore nel sito dedicato alle procedure elettorali.
4. Il voto è personale, libero e segreto. L'elettore, in considerazione della modalità di voto da remoto, è direttamente responsabile della personale osservanza di detti principi.

Art. 8

(Collegi elettorali)

1. Per l'elezione dei rappresentanti sono costituiti, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, i seguenti collegi elettorali nazionali, distinti per aree omogenee così come indicati nella Tabella A allegata al Regolamento:
 - a. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono costituiti cinque distinti collegi elettorali, corrispondenti alle aree omogenee così come specificati nella Tabella A allegata al Regolamento:
 1. I Collegio: 1 - Arti Visive;
 2. II Collegio: 2 - Arti Visive;
 3. III Collegio: 3 - Progettazione per l'impresa, progettazione per lo spettacolo, nuove tecnologie dell'arte e del cinema;
 4. IV Collegio: 4 - Conservazione, valorizzazione e tutela dei patrimoni artistici;
 5. V Collegio: 5 - Discipline storiche, discipline delle scienze sociali ed umane, linguistiche, del diritto ed economiche.
 - b. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono costituiti due distinti collegi elettorali, così suddivisi:



Il Ministro dell'università e della ricerca

1. VI Collegio: settore delle arti visive e del design;
 2. VII Collegio: settore musicale, coreutico e dello spettacolo.
- c. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è costituito un unico collegio elettorale:
1. VIII Collegio: rappresentante del personale docente degli Istituti superiori delle industrie artistiche;
- d. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), è costituito un unico collegio elettorale:
1. IX Collegio: rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di arte drammatica.
- e. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), è costituito un unico collegio elettorale:
1. X Collegio: rappresentante del personale docente dell'Accademia nazionale di danza nelle discipline attinenti all'arte coreutica.
- f. Per l'elezione dei rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sono costituiti nove distinti collegi elettorali corrispondenti alle aree omogenee così come specificati nella Tabella A allegata al Regolamento, così suddivisi:
1. XI Collegio: 1 - Area delle discipline esecutivo-interpretative: Strumenti ad arco e a corda;
 2. XII Collegio: 2 - Area delle discipline esecutivo-interpretative: Strumenti a fiato;
 3. XIII Collegio: 3 - Area delle discipline esecutivo-interpretative: Strumenti a tastiera, a percussione e ad ancia libera;
 4. XIV Collegio: 4 - Area delle discipline esecutivo-interpretative: Canto e teatro musicale;
 5. XV Collegio: 5 - Area delle discipline esecutivo-interpretative: Musica antica;
 6. XVI Collegio: 6 - Area delle discipline esecutivo-interpretative: Direzione e Musiche d'insieme;
 7. XVII Collegio: 7 - Area delle discipline compositive, teoriche, analitiche e delle nuove tecnologie;
 8. XVIII Collegio: 8 - Area delle discipline dei nuovi linguaggi musicali;
 9. XIX Collegio: 9 - Area delle discipline musicologiche, pedagogiche, musicoterapiche, dell'organizzazione e della comunicazione dello spettacolo.
- g. Per l'elezione del rappresentante di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), è costituito un unico collegio elettorale:
1. XX Collegio: rappresentante del personale amministrativo e tecnico dell'area EQ (già EP) delle predette Istituzioni che applicano il contratto collettivo di comparto.
- h. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 2, comma 1, lettere h):
1. XXI Collegio: rappresentante degli studenti delle Accademie di belle arti statali.
- i. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i):



Il Ministro dell'università e della ricerca

1. XXII Collegio: rappresentante degli studenti degli Istituti superiori di studi musicali.
- l. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 2, comma 1, lettere l):
 1. XXIII Collegio: rappresentante degli studenti degli Istituti superiori per le industrie artistiche.
- m. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m):
 1. XXIV Collegio: rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di arte drammatica.
- n. Per l'elezione della rappresentanza studentesca di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n):
 1. XXV Collegio: rappresentante degli studenti dell'Accademia nazionale di danza.

Art. 9

(Commissione elettorale centrale)

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca è nominata presso il Ministero la Commissione elettorale centrale composta da un dirigente generale dello Stato, che la presiede, da un dirigente del Ministero, da un direttore amministrativo delle Istituzioni, da un docente delle Istituzioni e da due funzionari del Ministero, uno dei quali con funzioni di segretario.
2. La Commissione è coadiuvata nei suoi adempimenti da personale di segreteria messo a disposizione dal Ministero.
3. La Commissione decide sulle opposizioni avverso gli elenchi dei candidati e sulle questioni attinenti alle procedure di voto. Le decisioni sono adottate con decreto del Presidente della Commissione.
4. All'istituzione e al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attività della Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso.

Art. 10

(Svolgimento delle operazioni di scrutinio del voto e proclamazione degli eletti)

1. Le operazioni della Commissione elettorale centrale di cui all'articolo 9 sono pubbliche e del loro inizio e del loro svolgimento è data tempestiva comunicazione per via telematica.
2. Esaurite le operazioni elettorali di cui alla presente ordinanza e constatata la regolarità delle stesse, la Commissione dà inizio alle operazioni di scrutinio elettronico.
3. Il Presidente della Commissione è responsabile del procedimento e dispone di una carta elettronica personale contenente la chiave privata per la decodifica dei voti.
4. Al termine delle operazioni di scrutinio elettronico, la Commissione redige apposito verbale, allegando la stampa delle graduatorie per ogni candidato in ordine decrescente di preferenze ricevute e per ogni singola rappresentanza elettiva di cui all'articolo 2, comma 1. La commissione, sulla base delle graduatorie formulate in conformità ai criteri di cui all'articolo 3 e distinte per ogni collegio, proclama gli eletti.



Il Ministro dell'università e della ricerca

5. I verbali e tutte le informazioni acquisite sono trasmessi al Segretariato Generale del Ministero al termine delle operazioni di scrutinio.

6. Il Segretario Generale, a seguito della proclamazione degli eletti, individua, con proprio decreto, i componenti eletti per le rappresentanze di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 11

(Ricorsi)

1. Contro il decreto del Segretario Generale di individuazione dei componenti eletti del CNAM è ammessa impugnazione in sede giurisdizionale o straordinaria.

Art. 12

(Costituzione del CNAM)

1. Acquisiti i risultati della procedura elettorale ed entro 30 giorni dalla conclusione della stessa, il Ministro nomina i componenti del CNAM ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento.

Art. 13

(Disposizioni di chiusura)

1. Ove non sia stato già espressamente indicato, i termini della presente procedura che scadono in giorno non lavorativo, ivi compreso il sabato, sono prorogati di diritto al primo giorno seguente lavorativo.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente ordinanza si applicano i principi in materia elettorale previsti dalle disposizioni vigenti, ove compatibili.

3. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali.

4. La presente Ordinanza è resa disponibile sul sito del Ministero dell'università e della ricerca nella sezione dedicata all'elezione del CNAM.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini